

Dalla Segreteria Nazionale

Diffida

Ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione prevista dall'art. 37 del DPR n. 1032/1973 e successive modificazioni

Il SIAP - nello spirito di tutela delle retribuzioni degli operatori della sicurezza e a seguito di quanto preannunciato in data 7 marzo u.s. dopo un'attenta valutazione del nostro ufficio legale - propone la sottoscrizione ai **propri associati dell'allegata diffida** tesa al riconoscimento del 2,50 sull'80% della retribuzione previsto dall'art. 37 del Dpr 1032\1973 e successive modificazioni.

Tale iniziativa è supportata dalla nota sentenza del TAR Calabria che dichiara illecita la trattenuta del 2.50 in applicazione della legge 122\2010 la quale dispone che a decorrere dal 1 gennaio dello stesso anno tutti i trattamenti di fine rapporto vengano determinati dalle regole contenute nell'Art 2110 del codice civile.

Il SIAP assicura ai propri iscritti che ogni utile iniziativa tesa al riconoscimento del beneficio sarà adeguatamente sostenuta e senza alcun onere a carico dei colleghi.

La diffida in argomento è una prima iniziativa, a cui farà seguito ogni altro atto legale che si renderà necessario **senza alcun aggravio economico** per i nostri iscritti.

Con la consueta serietà che contraddistingue la nostra azione sindacale, non mancheremo di fornire ogni altra utile notizia sul proseguo dell'iniziativa.

Le Segreterie Provinciale e Regionali SIAP, su tutto il territorio, sono a disposizione per ogni utile assistenza necessaria.

Roma 13 marzo 2012

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE
SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E SPESE VARIE
ROMA

OGGETTO: **Ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione previsto dall'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e successive modificazioni.**

Il sottoscritto _____, _____ della Polizia di Stato, matricola _____, PerID _____, in servizio presso _____,

VISTO

L'art. 12 comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede: *"Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ... per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento."*;

CONSIDERATO

Che, a partire dal 1° gennaio 2011, l'attuazione del sopra menzionato art. 12 comma 10 determina l'abbandono del sistema di calcolo previsto dal DPR 1032/1973 e successive modificazioni che, dal 1° gennaio 1984 (art. 18 L. 20 marzo 1980, n. 75), stabiliva una contribuzione complessiva del 9,60% sull'80% della retribuzione, con rivalsa a carico del dipendente in misura pari al 2,50% della base contributiva;

RILEVATO

Che codesta Amministrazione ha continuato, dal 1° gennaio 2011 a tutt'ora, ad applicare nei confronti dello scrivente la citata ritenuta, sotto la voce "opera previdenza", sulla base di una errata e penalizzante interpretazione della norma e nonostante l'innovazione normativa, il già citato art. 12 comma 10, non ne faccia assolutamente menzione, né, tanto meno, l'articolo 2120 del codice civile prevede un meccanismo di rivalsa sui dipendenti ma pone, invece, a carico del datore di lavoro l'intero onere contributivo del 6,91 per cento.

VISTA

La sentenza del Tar Calabria n. 00053/2012 REG.PROV.COLL. - n. 00564/2011 REG.RIC., depositata in Segreteria il 18.01.2012, che ha accolto un ricorso il ricorso che chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del perdurare del prelievo del 2,50% sull'80% della retribuzione operato a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita e la restituzione degli accantonamenti già eseguiti con rivalutazione ed interessi di legge, condannando l'Amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti con rivalutazione monetaria ed interessi legali e significando altresì che da una diversa decisione conseguirebbe la violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che la disciplina sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 Codice Civile verrebbe applicata - a parità di retribuzione - in misura deteriore nei confronti dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.

DIFFIDA

Codesta Amministrazione della P.S. dal continuare ad effettuare l'illegittima ritenuta, denominata "Opera Previdenza" del 2,50% sull'80% della retribuzione

CHIEDE

La restituzione degli accantonamenti già eseguiti, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione.

Si rimane in attesa di un provvedimento che definisca la presente istanza nei termini assegnati dalla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sottoscritto si riserva sin da ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti in caso di inottemperanza.

_____, lì _____
